



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e, in particolare, gli articoli 6 e 6-bis;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'articolo 66, comma 9-bis;
- VISTO il proprio decreto del 7 luglio 2023, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esame, per il conferimento di 1.650 posti di allievo agente della Polizia di Stato;
- VISTO il proprio decreto del 23 febbraio 2024, con cui il numero di posti del predetto concorso pubblico è stato incrementato da 1.650 a 2.650 unità;
- CONSIDERATA la necessità di assicurare un'assegnazione presso gli Uffici territoriali degli allievi agenti della Polizia di Stato al termine del corso di formazione iniziale volta a garantire una maggiore funzionalità dell'Amministrazione, per fare fronte alle contingenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica legate, tra l'altro, all'inizio dell'anno giubilare, anche attraverso l'ampliamento del novero delle potenziali sedi di servizio di prima assegnazione;
- CONSIDERATO che la predetta misura di ampliamento risulta conforme alla vigente disciplina legislativa in materia e pienamente rispondente ai principi di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa;
- RILEVATO che il corso di formazione iniziale dedicato ai vincitori del predetto concorso pubblico è tuttora in corso di svolgimento, così da rendere possibile una modifica delle clausole del bando attinenti all'assegnazione dei relativi allievi presso le sedi di servizio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONSIDERATO pertanto, che le preclusioni afferenti alle assegnazioni presso le sedi di servizio al termine del corso di formazione iniziale debbano essere limitate alla provincia di origine e alla provincia di residenza dei candidati;

DECRETA

Art. 1

(Modifica della disciplina dell'assegnazione dei vincitori presso le sedi di servizio)

1. L'articolo 16, comma 2, del bando di concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con proprio decreto del 7 luglio 2023 e ampliato a 2.650 unità con successivo decreto del 23 febbraio 2024, è sostituito dal seguente:

“Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati presso sedi di servizio diverse dalla provincia di origine e da quella di residenza”.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità previste dal Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, nonché sul sito web istituzionale della Polizia di Stato all'indirizzo www.poliziadistato.it.

Roma, 23 SET. 2024

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza